

Due pareri Mise sulle imprese innovative. Per le start-up semplificati i requisiti d'attestazione

# Per le pmi registro imprese facile

## Corsia veloce per i bilanci: la revisione è facoltativa

DI MARCO OTTAVIANO

**C**orsia veloce e revisione facoltativa per il deposito dei bilanci delle pmi innovative al Registro Imprese. Esclusivamente nell'ipotesi della certificazione di bilancio per l'esercizio ante iscrizione in sezione speciale della pmi innovativa, deve ritenersi applicabile la procedura di revisione volontaria e non la revisione legale. Ciò comporta, operativamente, che il legale rappresentante dà mandato al revisore (o società di revisione), che produce una relazione sul bilancio *illo tempore* approvato, e la deposita presso il registro delle imprese. Dopo l'iscrizione della pmi innovativa in sezione speciale trova invece pedissequa applicazione la disciplina ordinaria della revisione legale. L'obbligo di conferma dei requisiti per la qualifica di start-up innovativa, in capo alla società, scatta alla chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale. Sono queste alcune delle novità contenute

### I pareri Mise sul bilancio di pmi e start-up innovative

<b>Certificazione bilancio pmi innovativa</b>	Tutti gli esercizi sociali, chiusi dopo l'iscrizione della pmi alla sezione speciale e fin quando tale iscrizione permanga, impongono l'obbligo di certificazione del bilancio, che in assenza di previsioni eccezionali del legislatore soggiace alle regole dettate dal dlgs 39/2010. Si è pertanto in presenza di revisione legale. Ben diversa è invece la situazione relativa al momento dell'iscrizione alla sezione speciale delle pmi, dove la società, non essendo tenuta all'obbligo di revisione legale ha già approvato un bilancio, privo della certificazione di revisione. Esclusivamente nell'ipotesi della certificazione di bilancio per l'esercizio ante iscrizione in sezione speciale, deve ritenersi applicabile la procedura di revisione volontaria.
<b>Esercizio pluriennale per le start-up innovative</b>	L'ultrannualità dell'esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche successivamente. La durata massima dell'esercizio ultrannuale consentita per le start-up è di 15 mesi per evitare effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14 dell'art. 25 del dl n. 179/2012.

negli ultimi due pareri del ministero dello Sviluppo economico (parere del 25 gennaio 2016, prot. 17070 e parere del 26 gennaio 2016, prot. 19271), guidato da **Federica Guidi**,

sulla modalità di certificazione (volontaria o legale) del bilancio a regime e in sede di prima iscrizione della pmi innovative in sezione speciale e sulla possibilità di esercizio

pluriennale per le start-up innovative. Ma andiamo con ordine.

**CERTIFICAZIONE BILANCIO PMI INNOVATIVA.** Due sono i mo-

menti nei quali la norma (dlgs 39/2010), richiede la certificazione del bilancio delle società pmi innovative. È doveroso, ricordano i tecnici del Mise, distinguere due momenti, quello cosiddetto «a regime», e cioè successivo alla iscrizione della pmi in sezione speciale, e quello immediatamente propedeutico. Ci si riferisce ovviamente agli esercizi sociali pre e post iscrizione alla sezione speciale delle pmi. Come affermato nel parere del 3 novembre 2015, tutti gli esercizi sociali, chiusi dopo l'iscrizione della pmi alla sezione speciale e fin quando tale iscrizione permanga, impongono l'obbligo di certificazione del bilancio, che in assenza di previsioni eccezionali del legislatore soggiace alle regole dettate dal dlgs 39/2010. Si è pertanto in presenza di revisione legale. Ben diversa è invece la situazione relativa al momento dell'iscrizione alla sezione speciale delle pmi, dove la società, non essendo tenuta all'obbligo di revisione legale ha già approvato un bilancio, privo della certificazione di revisione. Questo bilancio non può unirsi, ex post, una certificazione di revisione secondo i canoni della revisione legale. Vengono pertanto a mancare due degli elementi che contraddistinguono la revisione legale: la nomina del revisore è operata dall'assemblea e la relazione del revisore è resa all'assemblea prima dell'approvazione del bilancio.

**ESERCIZIO PLURIENNALE PER LE START-UP INNOVATIVE.** Gli esperti del Mise sottolineano che la giurisprudenza ammette l'esercizio ultrannuale (trib. Bologna 24.1.2002 per tutte), mentre la dottrina appare più restrittiva. La prassi ritiene, con la giurisprudenza, derogabile l'annualità ma solo in occasione del primo esercizio e per una durata massima di 15 mesi (per cui solo una società costituita dal 1° ottobre in poi potrebbe giovare di questa deroga, ammettendo un esercizio «classico» 1 gennaio-31 dicembre). La ratio risiede nel fatto che ove venga costituita una società il 1° dicembre ad esempio, al 31 dicembre non sono presenti gli elementi per redigere un bilancio. L'ultrannualità dell'esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche successivamente. La durata massima dell'esercizio ultrannuale consentita per le start-up è di quindici mesi per evitare effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14 dell'art. 25 del dl n. 179/2012.